

# Ordinanza sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS)

del 26 novembre 1986 (Stato 1° luglio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>1</sup> sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS),

*ordina:*

## Sezione 1: Pianificazione, sistemazione, manutenzione

### Art. 1 Revisione e modificazione dei piani

I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all'occorrenza modificati.

### Art. 2 Collaborazione della Confederazione

<sup>1</sup> I Cantoni sottopongono i piani all'Ufficio federale delle strade<sup>2</sup> (Ufficio federale):

- a. prima della messa in vigore;
- b. prima dell'approvazione di modificazioni rilevanti.

<sup>2</sup> Simultaneamente presentano all'Ufficio un rapporto su:

- a. il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;
- b. il tempo di realizzazione e l'organismo responsabile dell'attuazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.

<sup>4</sup> L'articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.

### Art. 3 Informazione dei Cantoni e dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> I Cantoni rendono noti all'Ufficio federale i piani dopo l'entrata in vigore e dopo ogni modificazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.

RU 1986 2511

<sup>1</sup> RS 704

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

**Art. 4** Sistemazione e preservazione

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.

<sup>3</sup> Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all'articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.

**Art. 5** Libera circolazione

I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.

**Art. 6** Rivestimenti inadeguati

Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.

**Art. 7** Beneficiari di sussidi federali

<sup>1</sup> La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d'utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).

<sup>2</sup> Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d'attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.

**Sezione 2: Compiti della Confederazione****Art. 8** Doveri dei servizi federali

<sup>1</sup> I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regia) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:

- a. elaborano concezioni e piani settoriali;
- b.<sup>3</sup> progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell'Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;
- c. rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d'energia o per disboscamenti;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).

- d. erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiari, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.

<sup>2</sup> I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell'Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.<sup>5</sup>

#### **Art. 9** Collaborazione di organizzazioni private specializzate

L'Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:

- a. il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;
- b. la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;
- c. elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.

#### **Art. 10** Documentazione e ricerca

<sup>1</sup> L'Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.

<sup>2</sup> Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.

<sup>3</sup> Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.<sup>6</sup>

### **Sezione 3: Organizzazione e protezione giuridica**

#### **Art. 11** Servizi specializzati cantonali

I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l'Ufficio federale.

#### **Art. 12<sup>7</sup>**

<sup>4</sup> RS 172.010

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620)

<sup>7</sup> Abrogato dal n. II 5 dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

**Sezione 4: Entrata in vigore****Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.